



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che **Angelo GRAPEGGIA** (cf. GRPNGL65C04D788Z) residente in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo FERRARI, ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che il debitore nella memoria integrativa ha precisato che i debiti contratti e oggetto della presente procedura sono classificabili per gran parte come debiti di natura personale; infatti, i debiti totale sono pari ad € 217.224,05 di cui la somma di € 161.629,67 è costituita da:

- € 1.903,20 a titolo di compenso del legale;
- € 1.721,97 a titolo di competenze dell'OCC Rodigino;
- la delega di pagamento per € 7.662,19 e la cessione del quinto per € 18.426,00 (Santander S.p.a.), i quali sono incontrovertibilmente debiti tipici di un consumatore – lavoratore a reddito fisso (cfr. doc. 2 allegato – delega pagamento Santander Spa).
- il debito Compass S.p.a. di € 45.749,70, di cui € 40.577,81 sono relativi al “contratto al consumo” n. 15474439 ed € 5.171,89 al saldo della carta di credito n. 2117382496, così come dichiarato dalla stessa finanziaria Compass S.p.a. nella comunicazione pec del 31/10/2023 al Dott. Mazzolaio (cfr. doc. 4 allegato – mail Compass S.p.a. 31/10/23);
- il debito Younited S.a. (ex Marathon) ammontante a € 20.063,58, che è relativo al prestito personale n. CIT201711132D1IU3S, ove alla pag. 2 è nominato “prestito personale” e alla pag. 5 è indicata la finalità del finanziamento in “arredamento” (cfr. doc. 5 allegato – Younited SA prestito personale);
- il debito Ifis N.p.l. ammontante ad € 54.473,97, il quale ha anch'esso natura personale in quanto riferito al contratto di finanziamento n. 14401525 di € 17.998,38 ceduto dalla Santander Consumer Bank S.p.a. il 27/11/2020, al contratto di finanziamento n. 5432519012171167 di € 7.128,42 ceduto da Agos-Ducato S.p.a. il 19/03/2020, ed ai contratti n. 10062232930961, n. 20147389762714 e n. 20147389762702 tutti ammontanti ad € 29.345,17 e tutti ceduti da Findomestic Bank S.p.a. il 20/06/2019 (cfr. doc. 6 allegato – Ifis N.p.l. precisazione credito);



- il debito contratto con Menon Ivano di € 15.527,23, trattasi di garanzia prestata da quest'ultimo in favore del ricorrente al fine dell'ottenimento del finanziamento n. 14401525 contratto con Santander Consumer Bank S.p.a. (cfr. doc. 8 allegato – garanzia personale Menon), poi ceduto a Ifis N.p.l. come al punto che precede;

rilevato che, secondo la ricostruzione del ricorrente, i debiti che non hanno natura personale, ma che sono stati contratti in funzione dell'attività "imprenditoriale" sono solamente quelli assunti con Ferdor S.r.l. per € 16.780,51 e con Molon Umberto e Figli S.r.l. per € 5.559,87 per fatture insolute e, infine, la somma di € 29.355,83 con Agenzia delle Entrate – Riscossione;

rilevato, pertanto, che i debiti assunti in ragione dell'attività d'impresa precedentemente svolta, corrispondono a circa il 24% dei debiti totale (cfr. doc. 10 - relazione particolareggiata Dott. Mazzolaio);

rilevato che il debitore ha dedotto che metterà a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 56.000,00, destinando al pagamento della massa dei propri debiti in un arco temporale di 5 anni (60 mesi) la quota di € 600,00 mensili, dunque € 7.200,00 mensili, per un totale di € 36.000,00, oltre alla maturazione di quanto a TFR per € 20.000,00, quando diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio.

rilevato che la proposta prevede sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 10, 57 % dei creditori chirografari nel seguente termine: 3° anno per € 11.605,02 quale rimanenza TFR, 4° anno per € 7.200,00, 5° anno per € 7.200,00 e il resto di € 2.076,85 quale residuo per creditori sopravvenienti

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC



indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

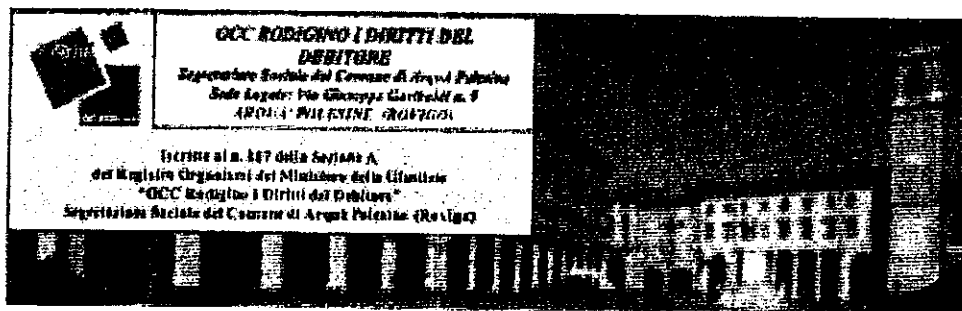
Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 05.10.2024

Il Giudice

Benedetta Barbera





Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine
Iscritto al n. 287 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.l.

Richiedente:

Grapeggia Angelo
Via Pizzon 169
Fratta Polesine (45025 - RO)

Legale del richiedente:

Avv. Lorenzo Ferrari
Via Spartaco n. 2 20135 Milano (MI)
Lorenzo.ferrari@milano.pecavvocati.it

Gestore:

Dott. Michele Mazzolaio
via Ricchieri, 11
45100 - Rovigo
michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it

Organismo delegato:

OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, iscritto al n. 287 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014.

- Registro degli affari Organismo:

Procedura n. 12

Debitore Istante:

Grapeggia Angelo, nato a Fratta Polesine il 04.03.1965 Cod. Fisc. GRPNGL65C04D788Z res.te in Fratta Polesine (45025 - RO), Via Pizzon 169

Tipo di Procedura:

Piano di Ristrutturazione debiti del Consumatore

Gestore designato:

Dott. Michele Mazzolaio

via Ricchieri, 11

45100 - Rovigo

michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto dichiara e attesta preliminarmente:

Dott. Michele Mazzolaio

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo OCC Rodigino I Diritti del

Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine;

- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge 3/2012 e s.m.i., a fare una prima comunicazione, tramite p.e.c., ad: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di residenza dell'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed ha richiesto la comunicazione circa l'eventuale esistenza di crediti nei confronti del ricorrente.

Premesso

- che il Signor: Grapeggia Angelo, nato a Fratta Polesine il 04.03.1965 Cod. Fisc. GRPGL65C04D788Z res.te in Fratta Polesine (45025 - RO), Via Pizzon 169
- rappresentato e difeso dall' Avv.to Lorenzo Ferrari pec: lorenzo.ferrari@milano.pecavvocati.it, per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versano, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, istanza per un Piano di un Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.. L'istanza è stata iscritta al Registro Informatico in data 06/10/2021 al n. 12.

- che l'istante intende avvalersi dei benefici dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma"*.

RASSEGNA LA SEGUENTE

RELAZIONE EX ART. 67 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per avere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto l'allegato verbale di ascolto.

Elenco documenti esaminati:

- 1 Documento di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Visura CRIF;
6. Visura Banca D'Italia e CAI;
7. Visura Agenzia Entrate;
8. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione
9. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

L'istante ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare: il nucleo familiare è composto da n. 2 persone.

Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della Crisi e dell'Insolvenza Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.

L' Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. **disciplina l'ambito applicato del nuovo codice della Crisi e dell'insolvenza:**

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

L'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento è definito dell' Art. 65 comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. : *"I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovra indebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX"*;

L' Istante è un consumatore e si trova in stato di sovraindebitamento.

L' Art. 2 comma 1 lettera e), del citato Decreto Legislativo, definisce il "consumatore" come:

"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei

tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;

Nonostante la definizione di consumatore di cui all'articolo precedente il legale del signor Grapeggia Angelo, avv. Lorenzo Ferrari, evidenzia correttamente che due recenti sentenze del febbraio 2023, una del Tribunale di Reggio Emilia e l'altra del Tribunale di Trani che si rimanda nel ricorso, ammettono l'ex imprenditore poi diventato consumatore alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti c.d. “promiscui”. Ed ancora, sempre nell'atto del legale, riconosce la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha statuito che “..Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisce per scopi estranei a quelli imprenditoriali..”.

L' Art. 2 comma 1 lettera c), del citato Decreto Legislativo, definisce il “sovraindebitamento” come:

“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”

L' Art. 2 comma 1 lettera a), del citato Decreto Legislativo, definisce lo stato di “crisi” come:

“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”

L' Art. 2 comma 1 lettera b), del citato Decreto Legislativo, definisce l' “insolvenza” come:

“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;

L'istante è in stato di sovra indebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è “inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.

Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Rispetto delle condizioni ostative alla applicazione della norma: (Art. 69 co 1)

Il Consumatore

- a. NON è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- b. NON ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- c. NON ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Situazione reddituale soggettiva dell'istante:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile (art.68 co.3)	€ 653,00
---	----------

Il reddito medio mensile percepito nell'anno in corso in base alle ultime buste paga è pari a € 1.993,00 con un residuo reddito disponibile al netto del fabbisogno familiare pari ad € 653,00. Il fabbisogno familiare autocertificato è invece pari ad Euro 1.340,00.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante può definirsi in stato di sovra indebitamento e quindi assoggettabile alla procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore".

Per potere procedere alla redazione della relazione

abbiamo prima individuato il reddito disponibile da destinare al pagamento delle rate di debito come riformulate dal "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore"
(detratto il diritto al dignitoso tenore di vita).

E' stato quindi individuato il reddito mensile percepito dal nucleo familiare a cui abbiamo dedotto quanto necessario al **sostegno economico del nucleo familiare**.

Fonti di reddito del Sovra indebitato

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Totale	Totale mensile
2022	23.518,00	1.809,00	23.518,00	1.809,00
2021	20.931,00	1.610,00	21.931,00	1.610,00
2020	19.804,00	1.523,00	19.804,00	1.523,00

Si fa presente che il reddito medio mensile dell'ultimo anno è pari ad € 1.993,00 mensili circa (al ricorrente arriva l'importo al netto di due pignoramenti per un totale di € 934,00).

Composizione nucleo familiare

	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Si fa presente che la madre è molto anziana [REDACTED] e percepisce una pensione mensile di circa € 680,00 appena sufficienti per pagare le spese del proprio sostentamento.

Spese occorrenti al nucleo familiare

"Fabbisogno Familiare Autocertificato"

Tipo spesa	Importo
prodotti alimentari	350,00
spese per abitazione ed utenze	510,00
trasporti	100,00
servizi sanitari e spese per la salute	100,00

Tributi e assicurazioni	180,00
Imprevisti	100,00
	1.340,00

"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3"

Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (AL 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 534,41
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 1,57
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 839,03

Il **fabbisogno familiare**, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta **inferiore** al **fabbisogno autocertificato** dal consumatore che **appare** invece coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento; in effetti come attestato tabelle ISTAT relative alla spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica il totale delle spese per l'anno 2021 è pari ad € 2.588,29 tenendo conto che dal 2021 ad oggi c'è stato un forte incremento del tasso di inflazione annuale pari a circa il 10% e che c'è stato un forte incremento dei prezzi (alimentari, utenze, carburanti ecc..) il totale autocertificato dai ricorrenti pare congruo, anzi, forse, inferiore al bisogno.

Per tale motivo la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa riferimento al bisogno autocertificato.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio mensile dell' anno in corso in base alle ultime buste paga	1.993,00
Elenco spese mensili autocertificate dai ricorrenti	1.340,00
Reddito Disponibile	653,00

Patrimonio mobiliare e immobiliare

Beni mobili registrati

Intestatario	Tipo di bene	Percentual e di proprietà	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima o liquidità personale
--------------	--------------	---------------------------	-------	--------------------------	---------------------------------------

Grapeggia Angelo	Automobile	100%	EJ547BK	2011	0,00
Grapeggia Angelo	Automobile	100%	VI 941857	1993	0,00

Valore beni mobili € 0,00

Per eseguire una sommaria valutazione di mercato dei sopra descritti veicoli sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore (Quattroruote, Motorionline, Price Guru web);

Si precisa, tuttavia, che l'autovettura targata EJ547BK immatricolata nel 2011 ha poco valore e si tratta dell'unica autovettura a disposizione del ricorrente, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana pertanto si ritiene di lasciarla nella disponibilità del ricorrente in quanto in caso di eventuale vendita il ricorrente dovrebbe sostenere le spese di un noleggio a lungo termine che andrebbe ad incidere sulle spese mensili. L'autocarro immatricolato nel 1993 considerata la data di immatricolazione, si ritiene che nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di valore nullo pertanto influente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

- Beni Immobili:

Intestatario	proprietà	Provincia	Città	Foglio catastale	Valore OMI complessivo
Grapeggia Angelo	1/3	Rovigo	Fratta Polesine	22 mapp.11, A/5 sub 1, C/6 sub 2, C/2 sub3	31.100,00

Il valore dei beni immobili è stato determinato sulla scorta delle tabelle fornite dall' Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate – (OMI). Sono stati utilizzati i valori medi.

Valore beni immobili € 31.100,00

Viene resa disponibile parte dei seguenti crediti futuri: alla data attuale il ricorrente dovrebbe andare in pensione e maturare un TFR pari ad € 35.000,00 circa in ogni caso il conteggio effettivo sarà disponibile alla data del pensionamento e si rende disponibile a corrispondere alla procedura l'importo di € 20.000,00.

T.F.R. previsto entro il prossimo triennio	euro 35.000,00
--	----------------

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

(Art. 67 co 4)

Valore beni mobili	€ 0,00
--------------------	--------

Valore beni immobili	€ 31.100,00
Totale	€ 31.100,00

Elenco Creditori dei ricorrente:

Denominazione	Pec	Indirizzo
Agenzia delle Entrate Rovigo	dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it	
Compass Banca SpA	compass@pec.compassonline.it	Via Caldera, 21 - 20153 - Milano
Marathon SPV	marathonspv@pec.spv-services.eu	VIA ALFIERI, 1 - CONEGLIAN O VENETO (tv)
Menon Ivano con avv. Monica Mischiati	monica.mischiati@rovigoavvocati.it	Rovigo
Santander Consumer Bank	scbdepositi@actaliscertymail.it	Santander Consumer Bank
YOUNITED SA- Avv.to Pierluigi Federici	pierluigifederici@ordineavvocatiroma.org	via sardegna 40 - 00187 Roma
fer-dor srl - avv. Jgor Pellizzon	jgorpellizzon@pec.ordineavvocatitreviso.it	viale della cooperazione 14
occ rodigino i diritti del debitore	occ.rodigino.idirittideldebitore@pec.it	occ rodigino i diritti del debitore
Avv. Lorenzo Ferrari	lorenzo.ferrari@milano.pecavvocati.it	
Molon Umberto e figli srl in liq.	fatture.molon@legalmail.it	
Ifis npl per Findomestic	sovraindebitamento@bancaifis.legalmail.it	
Agenzia Entrate- Riscossione Rovigo	ven.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzi ariscossione.gov.it	

Elenco Debiti

L'Organismo ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio Tributi del comune di ultima residenza dell'istante, Archivio centrale informatizzato, Centrale di allarme interbancaria, INPS, e tutti gli istituti di credito (banche e finanziarie) coinvolti nella procedura.

Ha quindi richiesto, a tutti i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute allegando i relativi documenti:

Intestatari o	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Grapeggia Angelo	Personale	occ rodigino i diritti del debitore Debito personale/aziendale	O.C.C. competenz e organismo	Predeu cibili 100% - Art. 6 co. 1 Compe nze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	1.721,97
Grapeggia Angelo	Personale	Ag. Riscossione Rovigo	Imposte e tasse	Privilegio	26.369,81
Grapeggia Angelo	Personale	Ag. Riscossione Rovigo	Imposte e tasse	Chirograf i	2.986,02
Grapeggia Angelo	Personale	Compass Banca SpA Debito personale/aziendale	Prestito Personale	Chirografi	45.749,70
Grapeggia Angelo	Personale	Santander Debito personale/aziendale	Cessione quinto	Chirografi	18.426,00
Grapeggia Angelo	Personale	Menon Ivano con avv. Monica Mischiat Debito personale/aziendale	Prestito Personale	Chirografi	15.527,23
Grapeggia Angelo	Personale	Santander Consumer Bank Debito personale/aziendale	Prestito Personale	Chirografi	7.662,19

Grapeggia Angelo	Personale	Banca IFIS	Cessione Quinto e finanziamenti	Chirografi	54.473,97
Grapeggia Angelo	Personale	YOUNITED SA Per ex Marathon personale/aziendal e	Prestito Personale	Chirografi	20.063,58
Grapeggia Angelo	Personale	fer-dor srl - avv. Jgor Pellizzon Debito personale/aziendal e	Fattura per prestazione di Servizi	Chirografi	16.780,51
Grapeggia Angelo	Personale	Avv. Lorenzo Ferrari	Advisor	Privilegio	1.903,20
Grapeggia Angelo	Personale	Molon Umberto e figli srl in liq.	Forniture	Chirografi	5.559,87
Totale					217.224,05

Merito Creditizio

Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori si fa presente che essendo la maggior parte dei debiti sorti in epoca molto antecedente alla data di stesura della presente relazione il sovraindebitato non è stato in grado di fornire la documentazione necessaria per una corretta valutazione da parte del sottoscritto.

Quello della famiglia Grapeggia è evidentemente un caso di sovraindebitamento legato alle vicende che ne hanno caratterizzato la vita. Nonostante le difficoltà economiche, l'istante ha sempre provveduto al versamento delle rate dei finanziamenti fino a quanto e a quando è riuscito, ed anche successivamente ha sempre cercato di raggiungere accordi per dilazionare i pagamenti.

Giova, comunque, evidenziare, che il Codice della Crisi, ha modificato i sopra citati criteri di interpretazione della vicenda, circoscrivendo le valutazioni alla colpa grave, malafede e frode oggettivamente non presenti nel caso di specie.

La qualità dell'esponente comporta che il ricorso per la ristrutturazione dei debiti presentato sia oggetto di omologa da parte del Giudice come previsto dal CCII.

Indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore

nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Art. 68 co 2 lett. a), ed esposizione delle ragioni

dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (Art. 68 co 2 lett. b)

Le cause dello squilibrio finanziario è da ricercarsi in un frequente quanto dannoso ricorso al credito, ottenuto purtroppo fin troppo facilmente visto la sua qualifica di operaio di lungo corso. Il sig.

Grapeggia, infatti, lavora come dipendente presso la "IRSAP SPA" di Arquà Polesine sin dal 1990. Nel 2006 decise di affiancare al lavoro dipendente, l'attività artigianale di fabbro, fino ad allora considerato un semplice hobby. Dopo un buon avvio ed un discreto ritorno economico, le cose si complicarono e dovette affrontare delle spese necessarie per la sostituzione di alcuni attrezzi e macchinari e far fronte all'aumento del prezzo della materia prima ovvero il ferro. All'epoca, inoltre, conviveva con una compagna totalmente a suo carico e dalle pretese economiche eccessive. Questi fattori lo condussero presto ad indebitarsi. La situazione, già complicata, si aggravò ulteriormente quando tra il 2017 ed il 2018 alcuni clienti non lo pagarono per dei lavori eseguiti e consegnati, creandogli un danno economico notevole. Nel settembre del 2019, dopo innumerevoli tentativi di rientrare dai propri debiti, il sig. Grapeggia decise di chiudere definitivamente la partita iva, cessata poi in data 15.10.2019. Attualmente la situazione è precipitata con l'arrivo di nuovi pignoramenti ed il reddito percepito non è più sufficiente a saldare tutti i debiti regressi e vivere dignitosamente.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

(Art. 68 co 2 lett. c)

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Indicazione presunta dei costi della procedura

(Art. 68 co 2 lett. d)

I costi presunti della procedura

- compenso OCC Rodigino € 1.721,97

- Spese della procedura previsti (pubblicazione sito web Tribunale, ecc) € 100,00;

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (Art.

67 co 2 lett. c)

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Debito
Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	1.721,97

Privilegiato	28.273,01
Chirografario	187.229,07
Totale	217.224,05

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

Al riguardo, il nuovo codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore; non si rinvengono infatti limiti temporali, e si propone per i prossimi 5 (cinque) anni a decorrere dall'omologa del presente Piano.

Sul punto, abbiamo innanzitutto escluso l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.(cit.)

Parimenti, abbiamo escluso l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale è diversa nei presupposti, in quanto *"applicata alle Imprese"*, e nelle finalità perché salvaguarda il *diritto del creditore*. Il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore si applica invece ad un *soggetto privato*, ed ha come finalità il diritto al *dignitoso tenore di vita delle persone "spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*).

Altra differenza sostanziale è la natura del reddito, che sostiene nel tempo la durata del piano o del concordato; nelle Imprese il reddito è **prodotto**, e quindi dipende dalle oscillazioni del fatturato; nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il reddito è **percepito** e la sua sostenibilità - nel tempo - dipende **esclusivamente** dalla solidità del datore di lavoro.

Per tali presupposti abbiamo ritenuto che *"non vi sono ragioni che possano giustificare l'applicazione di termini predeterminati"*.(cit.)

Ciò premesso, riteniamo, invece, che gli unici vincoli a cui fare riferimento per determinare la durata di un Piano del Consumatore, sia esclusivamente il **"Reddito percepito"** dai debitori e per essi, detratte le *"spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*, il **"reddito disponibile al ripagamento delle rate di debito"**.

In sintesi ed a nostro avviso, la durata di un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore è essenzialmente funzione dei seguenti fattori:

- 1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- 2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
- 3) Le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione quindi al Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che ci occupa abbiamo valutato che:

- a) Il Reddito percepito non dovrebbe subire contrazioni quantitative, in quanto trattasi di reddito da dipendente e nel corso della procedura reddito da pensione;

E' stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. ex Legge 3 come recepita dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

Liquidità aggiuntive:

Il richiedente sarà in quiescenza entro l'arco temporale compreso tra tre anni e cinque anni, con la liberazione di T.F.R di circa euro 35.000 e si rende disponibile a dare alla procedura l'importo di € 20.000,00, salvo diverso congruaglio INPS.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	1.721,97	1.721,97	100%
Classe Privilegiati	28.273,01	28.273,01	100%
Classe chirografari	187.229,07	123.121,34	10,57%

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67 co 4 recita: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"*

Mediante il sopra descritto piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati e il pagamento nella percentuale del 10,57% dei creditori chirografari, il tutto mediante la destinazione dell'importo complessivo di € 56.000,00 nel termine di 5 anni e ciò sulla scorta del reddito effettivamente disponibile.

Come sopra riferito, il signor Grapeggia è comproprietario, con propria quota di un terzo di unità immobiliari site nel Comune di Fratta Polesine al Foglio 22, Particella 11, Sub 1 di categoria A/5 vani 5,5, sub 2 categoria C/6 mi mq. 30 e sub 3 categoria C/6, con valore OMI pari alla propria quota di Euro 31.100,00 circa.

Al fine di considerare l'alternativa liquidatoria, ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo il bene tramite procedura liquidatoria/esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il valore della stima degli immobili di Euro 11.000,00 relative alle seguenti spese di procedura (perito, liquidatore, avvisi vendita, trascrizioni e spese di giudizio di divisione) oltre all'eventuale abbattimento disposto dall'esperto in sede di perizia, riduzione del valore dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi" portando il valore potenziale di vendita forse ad € 13.000,00 senza considerare anche il fatto che, vista l'ubicazione dell'immobile, si potrebbe andare sotto la soglia dell'antieconomicità con conseguente rinuncia alla vendita.

Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese prededucibili quali il compenso del liquidatore.

In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa, il ricavato sarebbe di complessivi € 23.508,00 per versamento mensile di € 653,00 per tre anni (stante la durata della liquidazione del patrimonio) oltre ad € 13.000,00 quale potenziale risultato della vendita degli immobili di proprietà, con un complessivo ricavato di € 36.508,00 che, al netto degli importi in prededuzione, che sarebbero accresciuti dal compenso del liquidatore, e dei crediti privilegiati, consentirebbe un soddisfacimento dei creditori chirografi molto più basso a fronte del 10,57% della presente procedura.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:

Il versamento mensile di € 600,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 5 anni (totale € 36.000,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i

creditori, oltre Euro 20.000,00 come quota del TFR in sede di effettiva maturazione dei diritti alla quiescenza lavorativa.

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori con le modalità dettagliate indicate nel ricorso del legale del Sig. Grapeggia Angelo.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua ratio, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.

Sul punto la giurisprudenza espressa in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale "non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione").

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale" del 23 aprile 2014, rilevante è il concetto di "umanizzazione del credito", apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo "essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita".

CONCLUSIONI

Attuabilità del Piano e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Il debitore, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, ha predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti tale per cui intende destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 5 anni (60 mesi) a decorrere dall'omologa del Piano, una quota dei propri redditi derivanti dallo stipendio, sospesi ogni pignoramento e/o la cessione del quinto dello stipendio, per un importo di 600,00 € mensili, oltre quota TFR nel momento della pensione e, quindi, complessivamente di 56.000,00 € nei 60 mesi. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Nel giudizio di asseverabilità è stato temperata la tutela del ceto creditorio e del sovra indebitato.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, come predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

L'art. 67, co 3, CCII prevede espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori.

Si ATTESTA la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Esecuzione del Piano

Ai sensi dell' Art. 71 co 1

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario;

Si confermano le previsioni sui pagamenti "Le somme previste dal Piano del Consumatore verranno versate, a partire dall'omologa, su di un conto corrente appositamente acceso e distribuite ai creditori con le modalità previste nella proposta.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:

Il versamento mensile di € 600,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 5 anni (totale € 36.000,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i creditori, oltre TFR nell'arco dei cinque anni.

Sul punto si concorda con quanto descritto dall'Advisor che integralmente si riporta:

"Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia di credito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'accordo proposto.

1) Classe 1: Creditori in prededuzione

Come previsto dalla normativa vigente, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tale credito, la cui somma verrà corrisposta per l'intero entro un anno dall'omologazione dell'Accordo, corrisponde ad € 1.721,97, comprensivo di oneri e accessori, all'OCC RODIGINO, quale Organismo di Composizione della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata;

2) Classe 2: Creditori Privilegiati

La somma di tutte le posizioni privilegiate, elencate nella tabella di cui al punto 4 che precede, ammonta complessivamente ad € 28.273,01, di cui:

- € 1.903,20, comprensivo di oneri e accessori, all'Avv. Lorenzo FERRARI per l'attività professionale correlata alla presente procedura, che verranno corrisposti per l'intero entro un anno dall'omologa dell'Accordo;
- € 26.369,81 a favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione – Rovigo in via privilegiata, che si intendono corrispondere integralmente nella seguente modalità: entro un anno dall'omologazione dell'Accordo, con la corresponsione della rimanenza consistente in € 3.574,83 data dalla differenza tra quanto offerto annualmente con il presente Accordo e quanto da corrispondere in prededuzione all'OCC sommato a quanto in via privilegiata all'Avv. FERRARI per compenso professionale (ossia € 7.200,00 - € 3.625,17).

La somma restante del credito privilegiato di Agenzia delle Entrate e Riscossione – Rovigo, al termine del primo anno dall'omologa dell'Accordo, sarà pari ad € 22.794,98, che verrà parzialmente versata e soddisfatta al termine del terzo anno dall'omologa, ove residuerà una somma pari ad € 8.394,98.

Quest'ultima parte residua di credito di € 8.394,98 verrà infine integralmente soddisfatta con la messa a disposizione di € 20.000,00 di quanto a TFR, che come detto *supra et infra* diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio.

3) Classe 3: Creditori chirografari e/o degradati a chirografari

Tale classe comprende i creditori del ricorrente non assistiti da alcun privilegio.

La somma di tutte le posizioni chirografarie, elencate nella tabella di cui al punto 4 che precede, ammonta complessivamente ad € 187.229,07.

Nello specifico, al quarto anno dopo l'omologazione dell'Accordo, la rimanenza di quanto a TFR di cui *supra* in seguito al saldo delle posizioni privilegiate, risulterà essere di € 11.605,02. Tale somma verrà dunque distribuita tra i creditori chirografari per le rispettive quote di soddisfo pari al 10,57% di ciascun credito, per un ammontare di debito totale pari ad € 23.928,17. La rimanenza data dalla differenza tra l'ammontare di debito di € 23.928,17 e quanto rimasto di TFR pari ad € 11.605,02, ossia la somma di € 12.323,15, verrà quindi corrisposta, sempre secondo le rispettive quote di soddisfo, mediante la messa a disposizione per il quarto e quinto anno di € 7.200,00 annui.

4) Classe 4: Creditori sopravvenienti

Dal calcolo suddetto, al termine del quinto anno dall'omologazione dell'Accordo, residuerà una somma pari ad € 2.076,85, quale differenza tra la somma annua offerta di € 7.200,00 e tra quanto residuo di debito chirografario al termine del quarto anno dall'omologa dell'Accordo (ossia € 5.123,15).

Si ritiene di destinare tale quota residua pari ad € 2.076,85 ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa dell'Accordo, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai creditori privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti.

Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenuti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuo sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografari."

Le somme verranno distribuite rispettando l'ordine delle classi e pro quota all'interno di ogni singola classe.

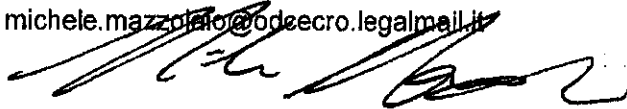
Lo scrivente conclude, pertanto, che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato *ex ante*, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

In subordine dichiararsi l'apertura della procedura liquidatoria nel caso di diniego all'apertura della presente procedura del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Arquà Polesine,

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine II
Gestore della Crisi

Dott. Michele Mazzolaio
michele.mazzolaio@codecro.legalmail.it



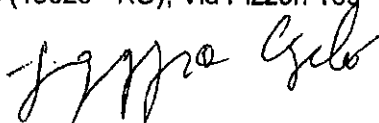
Si allegano:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Visura CRIF;
6. Visura Banca D'Italia e CAI;
7. Visura Agenzia Entrate;
8. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione
9. Visura PRA;
10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

**Per presa visione, condivisione ed accettazione
del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore
ex L. 3 2012**

**come recepita dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, D. Lgs 12/01/2019 n. 14 - L.
19/10/2017 n. 155 -**

Grapeggia Angelo, nato/a a Fratta Polesine il 04.03.1965 Cod. Fisc. GRPNGL65C04D788Z res.te in
Fratta Polesine (45025 - RO), Via Pizzon 169



**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione
della Crisi**

OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine

Il Sottoscritto Avv. Alvise Fontanin nato a Palermo il 07/11/1965, nella qualità di Referente dell'Organismo OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine iscritto al n. 287 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

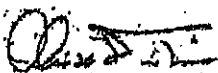
DICHIARA

Che L'Organismo di Composizione della Crisi denominato OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Arquà Polesine

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine II
Referente

Avv. Alvise Fontanin



Avv. Lorenzo FERRARI
Via Spartaco n. 2 - 20135 MILANO
Tel. 02.54.60.721 - Fax 02.54.62.709
lorenzo.ferrari@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 D.LGS. 14/2019

Nell'interesse del **Sig. Angelo GRAPEGGIA**, nato a Fratta Polesine (RO), il 04/03/1965, cod. fisc. GRPNGL65C04D788Z, residente in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, rappresentato, difeso e domiciliato nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo FERRARI, cod. fisc. FRRLNZ76T23F205H, sito in Milano, via Spartaco, n. 2, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax 025462709 o all'indirizzo pec: lorenzo.ferrari@milano.pecavvocati.it

- RICORRENTE -

Oggetto del giudizio: ricorso per apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. 14/2019

PREMESSO CHE:

1. Ricorrono, nella fattispecie de qua, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) D.lgs. 12/01/2019 n. 14 e ss. modifiche, e segnatamente:
 - A) Il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ovvero "lo stato di crisi e di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 18/10/2019 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure di liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";
 - B) Il ricorrente riveste la qualità di consumatore, ossia "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana



e professionale eventualmente svolta [...]" e, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di alcun tipo;

- C) Il ricorrente non ha usufruito della procedura di esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
2. Il ricorrente ha dunque presentato, conformemente al dettato normativo, istanza di nomina di Gestore presso l'organismo denominato "OCC Rodigino – I Diritti del Debitore Segretariato Sociale – Comune di Arquà Polesine (RO)" al fine di ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (cfr. doc. 8 – comunicazione nomina Gestore);
 3. È stato dunque nominato quale Gestore della Crisi il Dott. Michele MAZZOLAIO, con studio in Rovigo (RO) via Ricchieri n. 11 (pec: michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it), iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Rovigo, il quale ha accettato l'incarico conferito (cfr. doc. 9 – accettazione incarico Gestore);
 4. Il ricorrente ha quindi richiesto al Gestore Dott. Mazzolaio la redazione della relazione contenente la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 68 comma 2 d.lgs. 14/2019 (cfr. doc. 10 – relazione del Gestore Dott. Mazzolaio);
 5. Il Gestore Dott. Mazzolaio ha provveduto alla redazione della richiesta relazione, cui si fa integrale rinvio (doc. 10), contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegato dal debitore sull'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione dei presunti costi della procedura;
 - e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio



del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso di stile vita.

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE.

Occorre preliminarmente precisare che il ricorrente, nel passato, è stato titolare di ditta individuale, cancellata definitivamente il 15 Ottobre 2019.

Ad oggi la giurisprudenza non è unanimemente concorde nel ritenere che un ex imprenditore o professionista, divenuto ora consumatore, che abbia contratto debiti anche (e non solo) nel corso dell'attività, possa essere ammesso alla proposizione del Piano del Consumatore o possa essere ammesso al Concordato Minore, nonostante l'espresso divieto del legislatore.

Difatti, due recenti sentenze di Febbraio 2023, una del Tribunale di Reggio Emilia e l'altra del Tribunale di Trani, ammettono l'ex imprenditore poi divenuto consumatore alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti c.d. "promiscui", rilevando solamente lo status del ricorrente al momento della proposizione della domanda e purché i debiti personali siano superiori a quelli imprenditoriali.

Precisamente, il Tribunale di Trani si è così pronunciato: <<L'art. 67 CCII consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, pur avendola eventualmente svolta in passato. Ciò posto, nel caso di specie è stato affermato che può accedere alla ristrutturazione dei debiti il soggetto che abbia cessato la propria attività da tempo ed i cui debiti personali sono di gran lunga superiori a quelli imprenditoriali>> (cfr. **Trib. Trani, Sez. Comm. Spec., 13/02/2023 n. 6**; conforme, **Tribunale di Bologna, Sez. III, 25/11/2022 n. 2897**).

Analogamente, il Tribunale di Reggio Emilia ha statuito che <<Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca



per scopi estranei a quelli imprenditoriali. Secondo la nuova nozione fornita dall'art. 2, lett e), CCII, può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore>> (cfr. **Trib. Reggio Emilia, Sez. Proc. Conc., sentenza del 13/02/2023**).

Tale orientamento è stato infine operato anche dal **Tribunale di Napoli Nord con il decreto di omologa del 12/11/2022 n. 28342**, il quale ha evidenziato che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore <<al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore, per cui deve riconoscersi detta qualità a colui che non sia più professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali. Invero, l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore, anche nel nuovo CCII come nella l. 3/2012, è quella che assegna tale qualità al soggetto: - che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; - che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata; - che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale>>.

Inoltre, in merito al Concordato Minore, esso sarebbe precluso dal legislatore all'art. 33, comma 4, C.C.I.I. a chi abbia svolto attività d'impresa, ma sia stato successivamente cancellato dal Registro Imprese.

Anche in detto caso, due recenti sentenze di merito hanno ribaltato tale interpretazione ritenendo invece che, essendo la formulazione di tale norma troppo generica, si finirebbe per estendere tale preclusione anche al concordato minore liquidatorio con l'apporto di finanza esterna di cui all'art. 74 comma 2, C.C.I.I., riferendosi invece il divieto solo all'imprenditore collettivo cancellato dal Registro delle Imprese, e non all'imprenditore individuale che ha cessato la sua attività. Pertanto, riscontrando la ratio del



divieto di cui all'art. 33, comma 4, C.C.I.I. <<nella circostanza per cui lo scopo primario del concordato minore è quello di preservare la continuità, essendo il concordato liquidatorio un'ipotesi solo residuale [...]>> (sul tema, cfr. Cass. Civ., Sez. VI-1, 19/07/2021 n. 20616; Cass. Civ., Sez. VI-1, 22/06/2020 n. 12045), conseguentemente, prosegue la sentenza, <<all'imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal Registro delle Imprese non può essere impedito di raggiungere un accordo con i propri creditori>> e, dunque, la domanda può trovare accoglimento <<laddove sia stata prodotta dal debitore la documentazione [...] idonea a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale e lo stato di insolvenza ed a dimostrare l'assenza di elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali [...] ovvero il compimento di atti in frode ai creditori>> (cfr. Trib. Ancona, Sez. II, decreto di omologa del 11/01/2023; conforme, Trib. Napoli Nord, Sez. III, 01/03/2023 n. 18).

A. RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA:

Il ricorrente è residente in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169 (cfr. doc. 11 – certificato di residenza) nell'immobile di cui risulta essere proprietario per la quota di 1/3, ove convive con l'anziana madre [REDACTED]

Il ricorrente è celibe.

B. ATTIVITÀ LAVORATIVA:

Dal 19/01/1990 il ricorrente presta la propria attività lavorativa presso la IRSAP S.P.A. di Arquà Polesine (RO), con sede legale in Arquà Polesine (RO) in via delle Industrie n. 211, p. IVA 00040070294, con qualifica di operaio di livello C3 e percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 1993,00 (cfr. doc. 12 – buste paga novembre e dicembre 2023).

Sullo stipendio gravano le trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e la delega di pagamento per complessivi € 541,00 mensili, oltre che pignoramento per € 393,00 mensili, per un totale di € 934,00.

La madre, con la quale convive, percepisce una pensione lorda di circa € 680,00 (cfr. doc. 13 – pensione madre ottobre e novembre 2023).



C. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO:

Il ricorrente operaio alla IRSAP S.P.A. di Arquà Polesine (RO), sin dal 1990, ha da sempre coltivato come hobby il lavoro saltuario di fabbro.

Nel 2006 dunque il ricorrente decide di affiancare al lavoro dipendente anche l'attività artigianale di fabbro aprendo la propria partita IVA.

Dopo un buon avvio ed un discreto ritorno economico, il ricorrente ha purtroppo dovuto affrontare delle ingenti spese necessarie per la sostituzione di alcuni attrezzi e macchinari e far fronte all'aumento del prezzo della materia prima, ossia il ferro. Per riprendersi dallo squilibrio finanziario e, confidando in un rapido miglioramento economico, il ricorrente è ricorso al credito, ottenendolo purtroppo fin troppo facilmente vista la sua qualifica di operaio di lungo corso.

La situazione, già difficoltosa, si è ulteriormente aggravata tra il 2017 e il 2018, quando alcuni clienti del ricorrente non hanno corrisposto quanto a lui dovuto per dei lavori eseguiti e consegnati, arrecandogli un notevole danno economico.

Nel settembre 2019, dopo innumerevoli tentativi di sanare i propri debiti, il ricorrente ha definitivamente chiuso la propria partita IVA, cessata in data 15/10/2019.

Attualmente, la situazione è precipitata con l'arrivo di nuovi pignoramenti ed il reddito percepito dal ricorrente non è pertanto più sufficiente a saldare tutti i debiti pregressi e al contempo vivere dignitosamente.

2. SPESE OCCORRENTI AL NUCLEO FAMILIARE:

<u>Tipo di spesa</u>	<u>Importo mensile medio</u>
Prodotti alimentari	€ 350,00
Spese per abitazione ed utenze	€ 510,00
Trasporti	€ 100,00
Servizi sanitari e spese per la salute	€ 100,00
Tributi ed assicurazioni	€ 180,00
Imprevisti	€ 100,00
TOTALE	€ 1.340,00



Reddito mensile annuo (anno in corso): € 1.993,00.

Spese correnti mensili del nucleo familiare: € 1.340,00.

Quota del reddito disponibile per i creditori: € 653,00.

3. PATRIMONIO:

A. MOBILI REGISTRATI:

<u>Tipo di bene</u>	<u>Percentuale di proprietà</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Targa</u>	<u>Anno di immatricolazione</u>	<u>Valore di stima</u>
Automobile	1/1	Citroen C5	EJ547BK	2011	€4.500,00
Autocarro	1/1	Nissan	VI91485	1993	-
TOTALE					€4.500,00

B. IMMOBILI:

Il ricorrente dichiara di essere proprietario per una quota pari a 1/3 dell'immobile sito in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, individuato al Catasto al Foglio 22, Mapp. 11, Sub. 1, Cat. A/5; Sub. 2, Cat. C/6; Sub. 3, Cat. C/2.

Il valore OMI complessivo della quota risulta essere di circa € 31.100,00.

Trattasi dell'abitazione dell'anziana madre, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ereditata con la successione del defunto padre in comproprietà insieme ai due fratelli per la quota di 1/3 ciascuno.

C. CREDITI FUTURI:

Il ricorrente ha maturato un Trattamento di Fine Rapporto (TFR) pari ad € 35.000,00, che diverrà disponibile entro il prossimo triennio.

Il ricorrente intende dunque destinare alla presente procedura la somma di quanto a TFR pari ad € 20.000,00, quando diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio.



4. SITUAZIONE DEBITORIA:

<u>Creditore</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Privilegio</u>	<u>Debito</u>	<u>Quota di soddisfazione</u>
OCC RODIGINO	Competenze Organismo	Prededucibile 100 % - art. 6 c. 1 lett. a) - d)	€ 1.721,97	100 %
Totale prededucibili			€ 1.721,97	
AVV. FERRARI	Compenso professionale	Privilegiato	€ 1.903,20	100 %
AER ROVIGO	Riscossione	Privilegiato	€ 26.369,81	100 %
Totale privilegiati			€ 28.273,01	
AER ROVIGO	Riscossione	Chirografario	€ 2.986,02	10,57 %
COMPASS SPA	Prestito personale	Chirografario	€ 45.749,70	
YOUNITED Ex Marathon	Prestito personale	Chirografario	€ 20.063,58	
FER-DOR SRL	Fattura per Servizi	Chirografario	€ 16.780,51	
IFIS NPL	Prestito Personale	Chirografario	€ 54.473,97	
SANTANDER	Delega di pag.	Chirografario	€ 7.662,19	
SANTANDER	Cessione quinto	Chirografario	€ 18.426,00	
MOLON UMBERTO	Fatture insolute	Chirografario	€ 5.559,87	
MENON Ivano	Coobbligato Prestito personale	Chirografario	€ 15.527,23	
Totale chirografari			€ 187.229,07	
Totale monte debiti			€ 217.224,05	



5. SUDDIVISIONE IN CLASSI:

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia di credito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'accordo proposto.

1) Classe 1: Creditori in prededuzione

Come previsto dalla normativa vigente, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tale credito, la cui somma verrà corrisposta per l'intero entro un anno dall'omologazione dell'Accordo, corrisponde ad € 1.721,97, comprensivo di oneri e accessori, all'OCC RODIGINO, quale Organismo di Composizione della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata;

2) Classe 2: Creditori Privilegiati

La somma di tutte le posizioni privilegiate, elencate nella tabella di cui al punto 4 che precede, ammonta complessivamente ad € 28.273,01, di cui:

- € 1.903,20, comprensivo di oneri e accessori, all'Avv. Lorenzo FERRARI per l'attività professionale correlata alla presente procedura, che verranno corrisposti per l'intero entro un anno dall'omologazione dell'Accordo;
- € 26.369,81 a favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione – Rovigo in via privilegiata, che si intendono corrispondere integralmente nella seguente modalità: entro un anno dall'omologazione dell'Accordo, con la corresponsione della rimanenza consistente in € 3.574,83 data dalla differenza tra quanto offerto annualmente con il presente Accordo e quanto da corrispondere in prededuzione all'OCC sommato a quanto in via privilegiata all'Avv. FERRARI per compenso professionale (ossia € 7.200,00 - € 3.625,17).

La somma restante del credito privilegiato di Agenzia delle Entrate e Riscossione – Rovigo, al termine del primo anno dall'omologazione dell'Accordo, sarà pari ad € 22.794,98, che verrà parzialmente versata e soddisfatta al termine del terzo anno dall'omologazione, ove residuerà una somma pari ad € 8.394,98.

Quest'ultima parte residua di credito di € 8.394,98 verrà infine integralmente soddisfatta con la messa a disposizione di € 20.000,00



di quanto a TFR, che come detto *supra et infra* diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio.

3) Classe 3: Creditori chirografari e/o degradati a chirografari

Tale classe comprende i creditori del ricorrente non assistiti da alcun privilegio.

La somma di tutte le posizioni chirografarie, elencate nella tabella di cui al punto 4 che precede, ammonta complessivamente ad € 187.229,07.

Nello specifico, al quarto anno dopo l'omologazione dell'Accordo, la rimanenza di quanto a TFR di cui *supra* in seguito al saldo delle posizioni privilegiate, risulterà essere di € 11.605,02. Tale somma verrà dunque distribuita tra i creditori chirografari per le rispettive quote di soddisfo pari al 10,57% di ciascun credito, per un ammontare di debito totale pari ad € 23.928,17. La rimanenza data dalla differenza tra l'ammontare di debito di € 23.928,17 e quanto rimasto di TFR pari ad € 11.605,02, ossia la somma di € 12.323,15, verrà quindi corrisposta, sempre secondo le rispettive quote di soddisfo, mediante la messa a disposizione per il quarto e quinto anno di € 7.200,00 annui.

4) Classe 4: Creditori sopravvenienti

Dal calcolo suddetto, al termine del quinto anno dall'omologazione dell'Accordo, residuerà una somma pari ad € 2.076,85, quale differenza tra la somma annua offerta di € 7.200,00 e tra quanto residuo di debito chirografario al termine del quarto anno dall'omologa dell'Accordo (ossia € 5.123,15).

Si ritiene di destinare tale quota residua pari ad € 2.076,85 ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa dell'Accordo, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai creditori privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti.

Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenuti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuo sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografari.

6. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il debitore, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi, ha pertanto predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti,



secondo il quale metterà a disposizione dei creditori **la somma complessiva di € 56.000,00 (cinquantaseimila/00 euro)**, destinando al pagamento della massa dei propri debiti in un arco temporale di **5 anni (60 mesi)** la quota di **€ 600,00 (seicento/00 euro) mensili, dunque € 7.200,00 mensili, per un totale di € 36.000,00, oltre alla maturazione di quanto a TFR per € 20.000,00 (ventimila/00 euro)** quando diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio.

Tale somma è calcolata in modo tale da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri ISTAT, il ricorrente rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

<u>Creditore</u>	<u>Privilegio</u>	<u>Debito</u>	<u>Quota di soddisfazione</u>	<u>Termine soddisfo</u>
OCC RODIGINO	Prededucibile	€ 1.721,97	100 %	1° anno
AVV. FERRARI	Privilegiato	€ 1.903,20	100 %	1° anno
AER ROVIGO	Privilegiato	€ 26.369,81	100 %	1° anno per € 3.574,83 2° anno per € 7.200,00 3° anno per € 7.200,00 e per € 8.394,98 con parte di TFR
			10, 57 %	
AER ROVIGO	Chirografario	€ 2.986,02	€ 315,62	3° anno per € 11.605,02
COMPASS SPA	Chirografario	€ 45.749,70	€ 4.835,74	quale rimanenza TFR 4° anno per € 7.200,00
YOUNITED Ex Marathon	Chirografario	€ 20.063,58	€ 2.120,72	5° anno per € 7.200,00
FER-DOR SRL	Chirografario	€ 16.780,51	€ 1.773,69	
IFIS NPL	Chirografario	€ 54.473,97	€ 5.757,89	



SANTANDER (delega)	Chirografario	€ 7.662,19	€ 4.948,00	
SANTANDER (cessione del quinto)	Chirografario	€ 18.426,00	€ 1.947,62	
MOLON UMBERTO	Chirografario	€ 5.559,87	€ 587,67	
MENON Ivano	Chirografario	€ 15.527,23	€ 1.641,22	
Totale chirografari		€ 187.229,07	€ 23.928,17	Resto di € 2.076,85 quale residuo per creditori sopravvenienti

7. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La proposta, come analiticamente descritta nel piano, risulta notevolmente conveniente per i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infatti, il patrimonio immobiliare del ricorrente è costituito solamente dalla quota di 1/3 dell'immobile sito in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, ove vive con l'anziana madre di 89 anni.

Il valore medio, determinato sulla scorta delle tabelle fornite dall' Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate – (OMI), risulta essere di circa € 31.100,00 (trentunomila e cento/00 euro).

In particolare, analizziamo quale ragionevole prospettiva di realizzazione avremmo se liquidassimo il patrimonio del ricorrente.

Beni Immobili

proprietà	Quota 1/3	Via Pizzon n. 169	Fratta Polesine (RO)	22 mapp.11, A/5 sub 1, C/6 sub 2, C/2 sub3	€ 31.100,00
-----------	-----------	----------------------	----------------------------	--	-------------

Ipotizzando, dunque, una vendita dell'immobile sopra riportato sulla base dell'offerta minima, che prevede una riduzione del 25% sulla base d'asta, offerta che risulta essere pari a complessivi € 23.325,00 (ventitremila e



trecentoventicinque/00 euro). Da tale somma andrebbe detratta, orientativamente, la somma di € 10.000,00 per le spese di procedura.

Ne discende che il presumibile valore di realizzo è pari ad € 13.325,00 (tredicimila e trecentoventicinque/00 euro).

È evidente che tale somma sarebbe del tutto insoddisfacente anche per il solo cespite creditorio privilegiato, a dimostrazione che l'alternativa liquidatoria è più svantaggiosa rispetto al piano proposto.

Beni mobili registrati

Tipo di bene	Percentuale di proprietà	Descrizione sommaria	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima o liquidità personale
Automobile	100%	Citroen C5	EJ547BK	2011	€ 4.500,00
Autocarro	100%	Nissan	VI 941857	1993	€ 0,00

Per eseguire una sommaria valutazione di mercato dei sopra descritti beni mobili registrati, sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente online su siti di settore (Quattroruote, Motorionline, Price Guru web).

Si precisa, tuttavia, che la Citroen C5 del 2011 è l'unica autovettura a disposizione del ricorrente, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana.

L'autocarro Nissan, invece, considerata la data di immatricolazione avvenuta nel 1993, si ritiene non aver più valore commerciale e, quindi, nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di valore nullo e pertanto ininfluenza ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

In conclusione, l'accordo che il ricorrente sottopone ai creditori prevede inoltre il versamento mensile di € 600,00 per i prossimi 5 anni per un totale di € 36.000,00 e prevede la messa a disposizione di € 20.000,00 del TFR alla quiescenza (tre anni).

Il totale che verrebbe ricavato per i creditori ammonterebbe a circa € 56.000,00, ben superiore a quanto si ricaverebbe con una liquidazione del patrimonio del ricorrente, come su innanzi dimostrato.



8. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:

In via subordinata, nella remota e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non Voglia accogliere il presente piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente, l'alternativa liquidatoria sarebbe composta dalla quota di proprietà di 1/3 del bene immobile (di cui al punto 3) b. che precede), sito in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, individuato al Catasto al Foglio 22, Mapp. 11, Sub. 1, Cat. A/5; Sub. 2, Cat. C/6; Sub. 3, Cat. C/2, per un importo di € 13.325,00 quale presumibile valore di realizzo all'asta, e dallo stipendio percepito quantificato in totali € 23.508,00, ossia € 653,00 (dato dalla differenza tra il reddito mensile quantificato in € 1.993,00 e le spese mensili sostenute dal ricorrente valutate in € 1.340,00) moltiplicati per 36 mesi, per addivenire ad un importo complessivo di € 36.833,00.

Tutto ciò premesso, lo scrivente difensore, nella sua qualità *ut supra*,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, Voglia:

- 1) **In via principale:** omologare il piano di ristrutturazione dei debiti di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente atto, proposto dal ricorrente Sig. Angelo GRAPEGGIA, nato a Fratta Polesine (RO), il 04/03/1965, cod. fisc. GRPNGL65C04D788Z, residente in Fratta Polesine (RO), via Pizzon n. 169, secondo la presente proposta, corredata della relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi summenzionato;
- 2) **In subordine:** dichiarare l'apertura della liquidazione controllata per il ricorrente Sig. Angelo GRAPEGGIA, nato a Fratta Polesine (RO), il 04/03/1965, cod. fisc. GRPNGL65C04D788Z, residente in Fratta Polesine (RO) via Pizzon n. 169.

Per tale procedura il contributo unificato, previsto nella misura fissa, è pari ad € 98,00.

Si producono:

- delega Avv. Ferrari;

1. Documento di identità e c.f.



2. Certificato di stato di famiglia;
3. Certificato catastale immobili;
4. Elenco creditori;
5. Estratti di ruolo Agenzia delle Entrate e Riscossione;
6. Libretto auto;
7. Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni;
8. Comunicazione nomina Gestore;
9. Accettazione incarico Gestore;
10. Relazione particolareggiata del Gestore;
11. Certificato di residenza;
12. Buste paga novembre e dicembre 2023;
13. Pensione madre ottobre e novembre 2023;
14. Fattura n. 24 del 12/10/21 OCC. Rodigino;
15. Fattura n. 33 del 27/02/24 OCC Rodigino.

Milano, li 23/05/2024.

Avv. Lorenzo FERRARI





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Benedetta Barbera, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 70 CCII

Premesso che **Angelo GRAPEGGIA** (cf. GRPNGL65C04D788Z) residente in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo FERRARI, ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 05.10.2024;

precisato che il piano, così come modificato con memoria del 25.02.2025, prevede il pagamento della massa dei propri debiti in un arco temporale di 5 anni (60 mesi) mediante il versamento della quota di € 600,00 mensili, dunque € 7.200,00 annui, per un totale di € 36.000,00 allo scadere dei 5 anni, oltre alla maturazione di quanto a TFR per € 20.000,00 (ventimila/00 euro) quando diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito web del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;

P.U. 48-1/2024

N. 46/2025 SENT.
N. 53/2025 R&P.
N. 1/2025 RISTR.
D&B. CONS. CCI



rilevato che l'OCC ha riferito, in data 03.12.2024 e 25.02.2025, alla scrivente giudice che erano pervenute osservazioni/precisazioni del credito da parte di alcuni dei creditori, allegando la nuova proposta del ricorrente che tiene conto delle osservazioni ricevute;

rilevato che, a fronte delle osservazioni e delle precisazioni dei crediti offerte dai creditori, l'ammontare del debito privilegiato risulta pari ad € 31.770,24, e non € 29.803,71, mentre il debito chirografario è pari ad € 181.228,96, e non € 187.755,30 come indicato in ricorso, di cui verrà soddisfatta la quota del 13% pari ad € 23.559,80 e verrà destinata dunque la residua somma di € 669,96 per eventuali spese di procedura;

rilevato che l'attuale piano è il seguente:

Creditore	Privilegio	Debito	Quota di soddisfazione	Termine soddisfo
			100 %	
OCC RODIGINO	Prededucibile	€ 1.721,97	€ 1.721,97	1° anno
AVV. FERRARI	Privilegiato	€ 1.903,20	€ 1.903,20	1° anno

REGIONE VENETO	Privilegiato	€ 1.966,53	€ 1.966,53	1° anno
AER ROVIGO	Privilegiato	€ 26.178,54	€ 26.178,54	1° anno per € 1.608,30 2° anno per € 7.200,00 3° anno per € 7.200,00 e per € 10.170,24 con parte di TFR
TOTALE PRIVILEGIATI		€ 31.770,24		
			13 %	
AER ROVIGO	Chirografario	€ 5.092,86	€ 662,08	3° anno per € 9.829,76 quale rimanenza TFR 4° anno per € 7.200,00 5° anno per € 7.200,00
COMPASS SPA	Chirografario	€ 38.947,41	€ 5.063,17	
YOUNITED Ex Marathon	Chirografario	€ 18.978,11	€ 2.467,16	
FER-DOR SRL	Chirografario	€ 16.561,32	€ 2.152,98	
IFIS NPL	Chirografario	€ 54.473,97	€ 7.081,62	
SANTANDER (delega)	Chirografario	€ 7.662,19	€ 996,09	
SANTANDER (cessione del quinto)	Chirografario	€ 18.426,00	€ 2.395,38	
MOLON UMBERTO	Chirografario	€ 5.559,87	€ 722,79	
MENON Ivano	Chirografario	€ 15.527,23	€ 2.018,54	
TOTALE CHIROGRAFARI		€ 181.228,96	€ 23.559,80	Avanzo di € 669,96 quale residuo per eventuali spese

rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice quanto segue: "le osservazioni pervenute dal creditore Fer – Dor srl sulla quantificazione del credito sono corrette, la proposta di corrispondere nel piano € 20.000,00 di TFR a



fronte degli € 35.000,00 ad oggi maturati, è sicuramente migliorativa rispetto ad una potenziale liquidazione del patrimonio in quanto il ricorrente potrebbe continuare a lavorare non dando nulla alla procedura di liquidazione del patrimonio; per quanto riguarda le poche somme incassate dalla vendita delle attrezzature in sede di chiusura della P.IVA le stesse sono state utilizzate per parziali pagamenti nei confronti dei debitori; - per quanto riguarda le osservazioni pervenute da Santander sa si fa presente che il creditore ha erogato il finanziamento nonostante il ricorrente avesse già in essere altri finanziamenti non valutando correttamente la capacità restitutiva e per quanto riguarda poi la percentuale di soddisfazione del credito nella proposta del ricorrente si fa presente che quanto proposto è sicuramente migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria; - le percentuali offerte ai creditori, alla luce delle su esposte osservazioni, nella nuova proposta nella sostanza non variano rispetto alla precedente;"

sentite le parti all'udienza del 17.04.2025;

rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, che ha evidenziato nella propria relazione che: 1) il reddito medio mensile percepito dal ricorrente nell'anno 2024 in base alle ultime buste paga è pari ad € 1993,00; 2) il ricorrente vive assieme alla madre che percepisce una pensione media mensile di circa € 680,00, appena sufficienti per pagare le spese del proprio sostentamento; 3) il fabbisogno familiare autocertificato è pari ad € 1340, che appare coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento; 4) il ricorrente risulta essere proprietario per una quota pari a 1/3 dell'immobile sito in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169, individuato al Catasto al Foglio 22, Mapp. 11, Sub. 1, Cat. A/5; Sub. 2, Cat. C/6; Sub. 3, Cat. C/2., il cui valore OMI complessivo della quota risulta essere di circa € 31.100,00; 5) il ricorrente ha maturato un Trattamento di Fine Rapporto (TFR) pari ad € 35.000,00, che diverrà disponibile entro il prossimo triennio; 6) Grapeggia è proprietario di due autovetture molto vecchie quindi non utilmente liquidabili;

rilevato che *"in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salva l'ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, rientrando in tal caso nella massa attiva da destinare al soddisfacimento dei creditori, le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potranno includersi nel patrimonio disponibile del ricorrente, trattandosi di importi che, pur costituendo un credito certo e liquido nel relativo ammontare, difettano, fino al momento della cessazione del rapporto, del requisito dell'esigibilità"* (v. Tribunale di Termini Imerese, 02 ottobre 2024)

rilevato che la messa a disposizione del TFR nella procedura di ristrutturazione è rimessa alla disponibilità del ricorrente, non costituendo motivo per non omologare il piano, peraltro, nel caso di specie, il ricorrente si è impegnato a corrisponderne una parte alla procedura, segnatamente l'importo di € 20.000,00;

rilevato che rispetto all'alternativa liquidatoria, l'OCC ha osservato che:



- per calcolare quanto potrebbe ricavarsi dalla vendita dell'immobile sopra riportato tramite procedura liquidatoria/esecutiva, occorre partire dalla base dell'offerta minima, che prevede una riduzione del 25% sulla base d'asta, offerta che risulta essere pari a complessivi € 23.325,00, poi da tale somma andrebbe detratta, orientativamente, la somma di € 10.000,00 per le spese di procedura (perito, liquidatore, trascrizioni, spese di divisione), sicché ne discende che il presumibile valore di realizzo è pari ad € 13.325,00, senza considerare anche il fatto che, vista l'ubicazione dell'immobile, si potrebbe andare sotto la soglia dell'antieconomicità con conseguente rinuncia alla vendita;
- inoltre, il ricavato dell'importo mensile da versare alla procedura sarebbe di complessivi € 23.508,00 per il versamento di € 653,00 per tre anni (stante la durata della liquidazione del patrimonio);
- i beni mobili registrati di proprietà del ricorrente non sono utilmente liquidabili, stante la vetustà degli stessi;

rilevato che, in conclusione, l'accordo che il ricorrente sottopone ai creditori prevede il versamento mensile di € 600,00 per i prossimi 5 anni per un totale di € 36.000,00 e prevede la messa a disposizione di € 20.000,00 del TFR alla quiescenza (tre anni), sicché il totale che verrebbe ricavato per i creditori ammonterebbe a circa € 56.000,00, ben superiore a quanto si ricaverebbe con la liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, il cui ricavato sarebbe invece pari ad € 36.508,00 (*"che al netto degli importi in prededuzione dei creditori privilegiati consentirebbe un soddisfacimento dei creditori chirografi molto più basso a fronte del 10,57% della presente procedura"*);

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti al Grapeggia indicate in ricorso ammontano a € 1.340,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria, sicché detta somma (di € 1.340,00) appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato;

considerato che il piano è concretamente fattibile, poiché Angelo Grapeggia è lavoratore dipendente, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero l'intera durata della procedura (5 anni), la quota di reddito su indicata e il successivo TFR quando verrà riscosso;

rilevato che per quanto concerne il requisito della meritevolezza ovvero se la debitrice abbia o meno determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode in ossequio alle



previsioni di cui all'art 69 comma 1 CCII, occorre rilevare che dal mutato tenore normativo, è chiaro che la verifica della meritevolezza del debitore, che non è stata eliminata dall'ordinamento, dovrà essere parametrata a tutt'altri presupposti, atteso che il giudice non dovrà più valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, ma deve limitarsi a verificare se l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento;

rilevato che sul punto l'advisor del debitore ha riferito che (e tali circostanze sono state confermate dall'OCC) : *"il sovraindebitamento del ricorrente è stato causato dalla necessità di far fronte alle spese quotidiane, di sostentamento familiare e per mantenere uno stile di vita dignitoso, non potendo contare unicamente sull'entrata mensile dello stipendio da operaio in quanto non sufficiente a coprire ormai tutti i debiti accumulatisi negli anni, anche a seguito della non corresponsione di quanto a lui spettante da parte dei propri debitori"*;

rilevato, dunque, che, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi non rileva più la semplice colpa lieve , ma costituisce elemento ostativo all'omologazione, soltanto la situazione di sovraindebitamento che derivi da "colpa grave", dalla disamina compiuta appare evidente che, nel caso di specie, la stessa non ricorra, di conseguenza è possibile sostenere che, nel caso di specie, è integrato anche il requisito della meritevolezza;

ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura;

ritenuto che quindi sussistono tutti presupposti richiesti dall'art. 70 c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71 c. 4 CCII) lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili, al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6 c. 1 lett. a CCII) il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale



compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 1.721,00 oltre iva concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita);
ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **ANGELO GRAPEGGIA** (cf. GRPNGL65C04D788Z) residente in Fratta Polesine (RO) in via Pizzon n. 169;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

DISPONE

che il ricorrente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

AVVERTE

che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 CCII;

AVVERTE

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;

MANDA

all'OCC di depositare entro il 31.06 ed entro il 31.12 di ciascun anno, per iscritto un rapporto riepilogativo delle attività svolte e sullo stato dell'esecuzione del piano; di vigilare sull'esatto adempimento del piano; di risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice ove necessario e



ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate; nonché segnalare tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

MANDA

all'OCC terminata l'esecuzione, sentito il debitore, di presentare al giudice, nel termine di trenta giorni, una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;

AVVISA

l'OCC che il giudice procederà alla liquidazione del suo compenso e ne autorizzerà il suo compenso ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;

DISPONE

che la presente sentenza sia trascritta a cura dell'OCC, sui beni del ricorrente ove esistenti;

DISPONE

che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC ex art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 08/07/2025

Il Giudice

Benedetta Barbera

